



Collegio di Garanzia dello Sport
L'Organo Arbitrale

Prot. n. 00290/2020

Nel presente procedimento di arbitrato, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti del CONI, promosso da parte dell'Agente Sportivo Stefano Antonelli contro la società sportiva Genoa CFP S.p.A., in virtù del mandato ricevuto dalla suddetta società per il trasferimento del calciatore Oscar Karl Niclas Hiljemark dal Genoa alla Dinamo Mosca, nonché l'atto di costituzione della società sportiva Genoa CFP S.p.A.;

premesso che con precedente ordinanza n. 00237/2020 del 16 marzo u.s., ritualmente comunicata alle Parti, l'Organo Arbitrale tra l'altro fissava, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, l'udienza del 16 aprile 2020, alle ore 15:00, per la discussione, con termine per il deposito di memorie difensive fino al 6 aprile 2020;

atteso che, nelle more, veniva pubblicato il decreto del Presidente del Collegio di Garanzia n.00267/2020 in data 9 aprile 2020 con il quale, a causa del protrarsi delle condizioni di emergenza sanitaria ex Covid 19, tra l'altro si dispone che:

“ ... Il termine del 15 aprile 2020, previsto dal decreto presidenziale prot. n. 00242 del 18 marzo 2020, è prorogato all'11 maggio 2020.

Conseguentemente, tutte le udienze di qualsiasi procedimento pendente presso il Collegio di Garanzia, compresi quelli di tipo arbitrale, sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 e sono altresì sospesi, sino all'11 maggio 2020, i termini per il compimento di qualsiasi atto afferente ai procedimenti soprarichiamati, compresi quelli di tipo arbitrale.

È parimenti sospeso, sino all'11 maggio 2020, il decorso di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto previsto dagli articoli 54, commi 1-3, 59 e 60 del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento CONI degli agenti sportivi.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.”

Considerato che, pertanto, l'udienza fissata per il 16 aprile u.s. non si è potuta celebrare e che si rende necessario, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, fissare nuovamente l'udienza di discussione;

PQM

L'Organo Arbitrale,

visto l'art. 6 del Regolamento, fissa l'udienza del 3 giugno 2020, alle ore 15:00, per la discussione, con termine per l'eventuale deposito di memorie difensive fino al 27 maggio 2020, dando atto del deposito in data 6 aprile u.s. di memoria nell'interesse dell'istante Stefano Antonelli e della produzione da parte dello stesso istante di ricevuta del bonifico per acconto per onorari e spese di funzionamento del Collegio arbitrale nella misura del 50% disposto a carico della parte istante, come previsto dall'art. 9, comma 7, del Regolamento.

Si invita la Segreteria del Collegio di Garanzia del Coni a dare immediata comunicazione della presente ordinanza alle Parti anche attraverso la pubblicazione sull'apposita sezione del sito internet del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Roma, 20 maggio 2020

L'Organo Arbitrale
F.to Aurelio Vessicheli
F.to Massimo Zaccheo
F.to Tommaso Frosini